Arti Agenzia Regionale Toscana per l'impiego

CENTRI PER L'IMPIEGO

Regione Toscana

PROCEDURA AUTORIZZAZIONE ESONERO PARZIALE EX ART 5 CO. 3, LEGGE n. 68/99

1. Finalità

Rilasciare alle aziende che svolgono attività pericolosa, faticosa e/o insalubre o caratterizzata da particolari modalità di svolgimento, un'autorizzazione all'esonero parziale dagli obblighi assunzionali di legge, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa in materia.

2. Motivazioni e ragioni giuridiche

In attuazione dell'art. 5 della Legge 12 Marzo 1999 n. 68, i datori di lavoro che per speciali condizioni delle loro attività, non possono assumere l'intera percentuale di lavoratori disabili possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, versando, sul fondo regionale disabili, di cui all'art. 14 della legge, un contributo esonerativo pari all'importo previsto dalla normativa vigente, attualmente euro 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ogni posizione lavorativa per la quale chiedono l'esonero.

La presente procedura riveste carattere puramente residuale rispetto agli altri strumenti previsti dalla normativa per l'assolvimento dell'obbligo.

Normativa di riferimento:

- L. 68/99 artt. 5 e 14

3. Destinatari

I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici di cui all'art. 5 comma 3 lettera a) (oltre 50 dipendenti) e b) (36-50 dipendenti) della Legge 68/99 che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili nella misura prescritta dall'art 3 comma 1. della Legge 68/99, nonché i datori di lavoro che rientrano nei casi previsti dall'art. 7 comma 8 del DPR 333/2000.

Sono esclusi i datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35, obbligati all'assunzione di una sola persona disabile. Infatti, in questo caso l'esonero si configurerebbe come una esenzione totale dagli obblighi di assunzione (nota del Ministero del Lavoro del 23.04.2001).

4. Metodologia/descrizione del ciclo

4.1. Presentazione della domanda di esonero

I datori di lavoro che intendono avvalersi dell'esonero parziale devono presentare specifica domanda al servizio per l'impiego del territorio in cui ha sede legale l'impresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha sede legale. Tale ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento, procede all'inoltro della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente all'unità operativa di propria competenza.

La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo da parte dell'impresa.

La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che possono consentire l'esonero parziale. In essa devono essere illustrate le suddette speciali condizioni dell'attività aziendale descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile, quali previste dal DM 357/2000:

- faticosità della prestazione lavorativa;
- pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
- particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

La domanda presentata deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, con marca da bollo del valore vigente (nel caso di pagamento online occorre allegare documento contabile) ed inviata a mezzo PEC al settore di competenza.

4.2. Limiti percentuali

Ai sensi del Decreto Ministero del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357, che definisce i criteri di valutazione della richiesta di esonero, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche poste a fondamento della richiesta stessa. Tale percentuale può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

4.3. Istruttoria della domanda

1. Il procedimento ha inizio ad istanza di parte a seguito di presentazione della domanda, come sopra specificato;
2. il servizio ai fini istruttori chiede all'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa; tale rapporto deve pervenire entro il termine di 60 giorni;
3. trascorso tale termine:

➢ **in presenza del rapporto da parte del ITL/ASL**

IPOTESI 1

Qualora n**el rapporto non si escludano interamente** mansioni che comportino una ridotta esposizione dei lavoratori alle casistiche previste dall'art. 5 comma 3 della Legge 68/99, l'ufficio procede con il decreto di autorizzazione all'esonero parziale autorizzando le unità ritenute congrue espresse in termini percentuali. L'Ufficio competente può concordare con l'azienda strumenti alternativi per l'assolvimento dell'obbligo di legge per la quota residua di scopertura disabili.

IPOTESI 2

Qualora da**l rapporto** le attività dell'azienda rientrino **interamente** tra le casistiche previste dall'art. 5 comma 3 della Legge 68/99, l'ufficio procede con il decreto di autorizzazione all'esonero parziale per la percentuale richiesta e nei limiti massimi previsti dalla legge.

➢ **in mancanza del rapporto da parte del ITL/ASL**

L'ufficio procede con l'istruttoria, autorizzando le unità ritenute congrue espresse in termini percentuali del numero delle unità richieste.

4. 4 Validità del provvedimento di autorizzazione

L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di 12 MESI

e in questo periodo l'azienda non può presentare nuova domanda fino alla scadenza del periodo.

Nel caso in cui si verifichino condizioni per cui il numero di unità cui l'esonero è stato concessa diminuisca o gli obblighi di assunzione siano sospesi, l'esonero mantiene la sua validità nella percentuale concessa comportando, però, il versamento del contributo esonerativo solo per gli obblighi assuntivi dovuti nello specifico periodo.
Il provvedimento è notificato a mezzo pec al datore di lavoro richiedente presso l'ufficio competente della sede legale.

Il procedimento si conclude con un provvedimento di autorizzazione (anche con percentuale ridotta rispetto alle unità da esonerare richieste) o con un provvedimento di diniego, non opera il silenzio assenso dell'amministrazione e non può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato.
Nel caso di diniego, l'azienda dovrà comunque provvedere al pagamento della quota esonerativa richiesta, a far data dalla richiesta dell'azienda fino alla data del provvedimento di diniego. Entro 60 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, l'azienda dovrà regolarizzare la posizione rispetto agli obblighi di legge 68/99.

NOTA BENE: non esiste l'istituto del rinnovo di domanda all'esenzione

4.5. Tempi di rilascio
Il servizio adotta il provvedimento, che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo di 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessità di prorogare tale termine per non più di 30 giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori.

4.6. Versamento contributi esonerativi
L'azienda deve comunicare, entro dieci giorni, dalle scadenze 30/04 e 31/10 di ogni anno l'avvenuto pagamento del contributo al servizio territorialmente competente; il prospetto riepilogativo annuale dovrà essere presentato al servizio entro il 30 Novembre per ogni annualità.

4.7 Controlli

- L'azienda invia al servizio competente che ha emesso il Decreto di autorizzazione all'esonero parziale, la ricevuta di attestazione dell'avvenuto pagamento entro 10 giorni;
- Quando la Regione Toscana trasmette agli uffici territoriali i prospetti riepilogativi delle somme riscosse a titolo di versamento dei contributi, questi effettueranno i controlli sul rispetto delle procedure e dei pagamenti;
- Nel caso di mancato o inesatto versamento l'ufficio territorialmente competente invita il datore di lavoro al versamento del contributo stabilito entro trenta giorni; scaduto tale termine segnalerà l'inadempienza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che procederà al calcolo della maggiorazione del 10% su base annua, tenendo conto della infrazione rilevata e procederà, previa notifica all'interessato di verbale contravvenzionale, all'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art 5, co. 5 della Legge 68/99;

- Qualora il servizio territorialmente competente verifichi per due volte il mancato pagamento, segnalerà l'inadempienza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro affinché avvii le procedure per irrogare le sanzioni, ed emanerà il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione di esonero parziale.